



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**

Sezione Quinta Civile

-Sezione specializzata in materia di imprese-

Riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:

dott. Emanuela Germano Cortese Presidente
dott. Alessandro Prunas Consigliere
dott. Maurizio Alzetta Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al RG 313/2020 promossa da:

la Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. Impresa Sociale ONLUS, in persona del Presidente legale rappresentante *pro-tempore* Sig. Paolo PETRUCCI, C.F.: 03747970014, con sede in Torino, Via La Chiuse n. 59, nella sua qualità di Capogruppo mandataria con rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito con **LIBERITUTTI S.C.S.** (mandante), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Torino, Via Lulli n. 7/8, C.F.: 07820120017, **STRANAIDEA S.C.S. Impresa Sociale ONLUS** (mandante), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Torino, Via Paolo Veronese n. 202, C.F.: 05188910011, **TERRA DEL FUOCO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE** (mandante), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Torino, C.so Trapani n. 91 *bis*, C.F.: 97608230013, **A.I.Z.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OGGI** (mandante), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Torino, Via Foligno n. 2, C.F.: 97518200015 e **CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI TORINO** (mandante), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Torino, Via Bologna n. 171, C.F.: 11053700016, costituita per atto pubblico rogito Notaio QUAGLINO di Torino in data 10/12/2013, Rep. n. 152364, Racc. n. 67897 (doc. n. 1 del fascicolo monitorio prodotto nel giudizio di opposizione di primo grado), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro SCIOLLA (C.F.: SCLLSN66M31F351J), Sergio VIALE (C.F.: VLISRG66A15L219Q) e Giovanni Battista BRAMARD (C.F.: BRMGNN74E01D205V) del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 92, come da procura speciale rilasciata nelle forme di cui all'art. 83 c.p.c. e allegata alla busta contenente il presente atto; ai fini delle notifiche e comunicazioni di legge si dichiarano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- alessandrosciolla@pec.ordineavvocatitorino.it
- sergioviale@pec.ordineavvocatitorino.it
- giovannibattistabramard@pec.ordineavvocatitorino.it

ed il seguente numero di telefax: 011/501744,

- appellante -

contro

il **Comune di TORINO**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Torino, P.zza Palazzo di Città n. 1, C.F.. 00514490010, elettivamente domiciliato per il giudizio di primo grado presso l'Avv. Alessandra MARTINI dell'Avvocatura Comunale, in Torino, Via Corte d'Appello n. 16,

- appellato –appellante incidentale -

Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1665 c.c., ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c..

Conclusioni.

All'udienza del giorno 11.11.2020, le parti hanno precisato le conclusioni come segue.

Per gli Appellanti:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Imprese, n. 3754/2019, pubblicata in data 26/07/2019 e non notificata, resa nel giudizio n. 21091/2016 R.G. nel contraddittorio delle Parti, contrariis reiectis:

A) in via istruttoria:

- ammettere la prova per testi sui capitoli di prova nn. 1), 4), 11), 15), 16) e 17) di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c.

del 17/02/2017, con i testi ivi indicati;

- ammettere C.T.U. tecnico-contabile volta ad accertare, con riferimento alle singole contestazioni sollevate dal Comune nell'atto di citazione di primo grado (cfr. 1. “Il Dado” di Settimo Torinese pag. 15-18; 2. Imputazione costi riferiti ad allocazioni non assegnate ai destinatari del progetto pag. 18-19; 3. Rimpatri pag. 19; 4. Borse lavoro pag. 19; 5. Housing pag. 19-22) la corrispondenza tra le somme spese dall'R.T.I. appellante di cui ai documenti 36), 40), 41), 42), 44), 54) e 60) depositati nel giudizio di primo grado con le opere eseguite ed i servizi effettivamente resi dall'R.T.I. Medesimo nell'ambito del contratto di appalto;

- ordinare al Comune di Torino e/o alla Soc. ACAJA S.r.l., (p.i. 03768290011), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via Orazio n. 30, proprietaria dell'immobile di C.so Vigevano n. 41, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa alla concessione edilizia in sanatoria del 05/04/2013, riferita al medesimo immobile, citata nella sentenza del Tribunale di Torino, Sezione I penale, 13/03/2014 (doc. 82 di primo grado);

- richiedere al Comune di Torino, quale pubblica Amministrazione, ex art. 213 c.p.c. informazioni e chiarimenti circa l'esistenza e l'oggetto della suddetta concessione edilizia in sanatoria del 05/04/2013, relativa all'immobile di C.so Vigevano n. 41 a Torino.

B) nel merito:

1) in via principale: respingere le domande ed eccezioni di cui all'atto di citazione di primo grado siccome infondate in fatto ed in diritto, oltrech  sfornite di prova e, per l'effetto, confermare in toto il Decreto Ingiuntivo telematico n. 5748/2016 emesso dal Tribunale di Torino in data 06/06/2016;

2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento soltanto parziale del presente appello, condannare il Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore al pagamento della veriore somma accertanda in corso di causa in favore della Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. Impresa Sociale ONLUS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di Capogruppo mandataria con rappresentanza del R.T.I. costituito con LIBERITUTTI S.C.S., STRANAIDEA S.C.S. Impresa Sociale ONLUS, TERRA DEL FUOCO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, A.I.Z.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OGGI e CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI TORINO;

3) in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare in ogni caso che la sentenza appellata è incorsa in un mero errore di calcolo e che, di conseguenza, l'importo da riconoscersi alla Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. Impresa Sociale ONLUS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di Capogruppo mandataria con rappresentanza del R.T.I. costituito con LIBERITUTTI S.C.S., STRANAIDEA S.C.S. Impresa Sociale ONLUS, TERRA DEL FUOCO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, A.I.Z.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OGGI e CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI TORINO ammonta ad € 291.763,65;

4) in ogni caso: respingere l'appello incidentale proposto dal Comune di Torino con la comparsa di costituzione e risposta del 21/05/2020, siccome infondato in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sfornito di prova.

Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di primo grado in misura piena e comunque maggiore di quella liquidata dal Tribunale. *Salvis iuribus*”.

Per l'appellato Comune di Torino:

“L'appellata e appellante incidentale dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di parte appellante/appellata incidentale e così precisa le proprie conclusioni.

Disattesa e reietta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così giudicare:

in via istruttoria:

- respingere la prova per testi ex adverso richiesta sui capitoli di prova nn. 1), 4), 11), 15), 16) e 17) di cui alla memoria dell'opposta di primo grado ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.;

- respingere l'avversaria richiesta di CTU tecnico contabile ovvero, in denegata ipotesi, estendere l'accertamento ad essa devoluto anche all'incidenza dei costi fissi (es. lavori, materiali e attrezzature per la ristrutturazione e messa a disposizione degli immobili) e la conformità degli stessi ai prezzi di mercato, anche in considerazione di quanto dal r.t.i. dichiarato in sede di offerta nonché l'incidenza dei costi variabili (es. utenze) in relazione ai nuclei Rom che hanno in concreto beneficiato delle allocazioni; valuti inoltre il momento storico in cui l'accertamento di conformità sarebbe stato concretamente possibile da parte della Città a fronte delle tempistiche con cui il r.t.i. ha prodotto la documentazione utile a tale tipo di indagine;

- respingere le istanze avversarie ex artt. 210 c.p.c. e 213 c.p.c.;

- ammettere la prova per testi sui capitoli di prova n. 1) di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 del 9.03.2017 nonché sui capitoli di prova n. 7) e 17) di cui alla memoria del 31.08.2017, con i testi ivi indicati;

nel merito,

in via principale, respingere, in quanto infondato, l'appello proposto da Coop. Animazione Valdocco s.c.s., confermando la sentenza n. 3754/2019, depositata dal Tribunale di Torino in data 26 luglio 2019 nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 5748/2016 emesso dal Tribunale di Torino in data 6.06.2016 e accogliere l'appello incidentale proposto dal Comune di Torino e per l'effetto, condannare Coop. Valdocco a restituire al Comune di Torino quanto da questi pagato con D.D. n. 119 del 13.01.2020 in esecuzione della sentenza n. 3754/2019, oltre interessi legali dal giorno del pagamento;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento soltanto parziale dell'appello incidentale, condannare Coop. Valdocco alla restituzione al Comune di Torino della veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno del pagamento.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed oneri riflessi nella misura del 23,8% sull'imponibile ex art. 1, co. 208 L. 266/2005, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. Esente Iva e cpa”.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A. Premesse in fatto.

1) con Bando di gara n. 84/2013 (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado), il Comune di TORINO (nel prosieguo, per brevità, soltanto “**Comune**”) indiceva una procedura aperta per l'affidamento di “*Servizio di gestione di iniziative a favore della popolazione Rom*”;

2) a' sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto (doc. n. 2 del fascicolo di primo grado), il servizio aveva durata biennale, dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2015, per un valore complessivo a base di gara di € 3.659.600,00 oltre IVA di legge, suddiviso in n. 3 Lotti del valore rispettivamente di € 2.037.900,00 oltre IVA il Lotto 1, € 1.243.200,00 il Lotto 2 ed € 378.500,00 il Lotto 3;

3) per quanto qui rileva, il Lotto n. 1 era così strutturato:

a) smantellamento del sito spontaneo di Lungo Stura Lazio mediante le azioni di:

i. accompagnamento sociale per favorire l'inclusione e percorsi di formazione/lavoro;

ii. rimpatri in collaborazione con associazioni in loco;

iii. allocazioni urbane ed extra urbane;

iv. percorsi di inclusione abitativa;

v. raccolta rifiuti;

vi. accompagnamento sociale e costi generali in fase di gestione e sistemazione transitoria;

b) messa in sicurezza del sito di Corso Tazzoli mediante le azioni di:

i. accompagnamento sociale per favorire l'inclusione e percorsi di formazione/lavoro;

ii. raccolta rifiuti;

iii. accompagnamento sociale e costi generali in fase di gestione e sistemazione transitoria;

4) il Lotto 2 prevedeva:

a) la riduzione delle presenze e messa in sicurezza del sito spontaneo di Via Germagnano mediante le azioni di:

- i. sistemazione del sito spontaneo, messa in sicurezza e raccolta rifiuti a cura dei Rom;
- ii. accompagnamento sociale per favorire l'inclusione e percorsi di formazione/lavoro;
- iii. rimpatri assistiti;
- iv. accompagnamento sociale e costi generali in fase di gestione e sistemazione transitoria;

b) la riorganizzazione dell'area prossima all'area di sosta autorizzata di via Germagnano mediante le seguenti azioni:

- i. messa in sicurezza dell'area;
- ii. accompagnamento sociale per favorire l'inclusione e percorsi di formazione/lavoro;

c) la messa in sicurezza dell'area autorizzata in Strada

Aeroporto n. 235/25 mediante le seguenti azioni:

- i. accompagnamento sociale per favorire l'inclusione e percorsi di formazione/lavoro;
- ii. accompagnamento sociale e costi generali in fase di gestione e sistemazione transitoria;

5) il Capitolato Speciale imponeva quindi a ciascun concorrente la redazione di un progetto delle diverse attività, ispirato ai principi di inclusione ed autodeterminazione della popolazione Rom interessata, prevedendo espressamente, nella sezione introduttiva denominata "Quadro normativo" (pag. 9), che:

"Tale progettualità dovrà avere carattere di innovazione e sperimentazione e in particolare dovrà essere cifrata da un sostanziale coinvolgimento degli stessi Rom fin dalle fasi di elaborazione iniziali a garanzia delle dimensioni di autodeterminazione e nel rispetto delle rappresentazioni etiche e culturali proprie.

Le azioni dovranno pertanto coinvolgere attivamente in un'accezione occupazionale e abilitativa tutti coloro che condivideranno la progettualità anche attraverso la sottoscrizione di specifici patti";

6) in particolare, per quanto concerne la specifica azione di accesso all'abitazione, il Capitolato (pag. 8) stabiliva che: *"Nella progettazione di interventi a sostegno dell'accesso agli alloggi a favore di questo target, [...] è necessario fare opportuni distinguo nella scelta dei destinatari anche all'interno di gruppi che potrebbero sembrare omogenei, rilevando, sulla base di un attento lavoro di osservazione e conoscenza capillare dei nuclei familiari, indicatori di sostenibilità rispetto ad una residenzialità alternativa all'area sosta, ad esempio nella capacità di adattamento a stili e abitudini di vita diversi, nella dimensione culturale e nelle progettualità di vita future.*

Il successo degli interventi dipende in larga parte dalla capacità di lettura del contesto d'azione; i bisogni e le aspettative delle comunità direttamente interessate dalle misure di sostegno sono dunque un punto di partenza imprescindibile per sviluppare nuove forme di azione pubblica";

7) ai sensi dell'art. 7 ultimo comma del succitato C.S.A.:

"l'aggiudicatario deve valutare i risultati e l'impatto dei servizi con eventuale riorientamento degli obiettivi in caso di scostamento e del conseguente riorientamento della gestione. Prima dell'inizio

dell'affidamento, l'aggiudicatario deve comunicare in forma scritta al Servizio competente i suddetti strumenti, gli indicatori utilizzati, periodicità e modalità di applicazione [trasmessi con il primo rapporto di dicembre 2013, cfr. all. 3 e 4 al doc. 9 del fascicolo di primo grado]”;

8) infine, ex art. 11 del medesimo C.S.A.: *“Ai sensi e per gli effetti del c. 4 dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro sessanta (60) giorni dalla data dell’esito positivo del controllo di conformità dei servizi prestati; la Civica Amministrazione liquiderà le fatture corrispondenti ad un dodicesimo del prezzo annuale aggiudicato in relazione anch’esso al crono programma e all’effettiva attività realizzata”*;

9) la Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. Impresa Sociale ONLUS (nel prosieguo per brevità, soltanto *“appellante”*), prendeva parte alla gara in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con LIBERITUTTI S.C.S., STRANAIDEA S.C.S. Impresa Sociale ONLUS, TERRA DEL FUOCO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, A.I.Z.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OGGI, e CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI TORINO, presentando offerte per i Lotti nn. 1 e 2 (doc. n. 3 del fascicolo di primo grado), proponendo, per ciascuno di essi, un progetto basato sui c.d. *“Patti di emersione”*, cioè dei veri e propri contratti trilaterali stipulati tra la Città di Torino, l’R.T.I. ed il singolo beneficiario, con cui quest’ultimo si impegnava a rispettare le condizioni e gli obblighi per il completamento dei diversi percorsi di accompagnamento (formazione, lavoro, abitazione etc.);

10) per quanto in questa sede interessa, il progetto relativo al Lotto 1 prevedeva la messa a disposizione da parte dell’R.T.I. dell’immobile sito in Settimo T.se detto *“Il Dado”*, di proprietà del Comune di Settimo T.se e detenuto dalla consociata Terra del Fuoco in regime di comodato, nel quale erano previsti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la redistribuzione interna degli spazi a cura degli *“stessi beneficiari in autorecupero, mentre una ditta specializzata si occuperà del coordinamento dei lavori”*;

11) tra le possibili soluzioni per l’azione di allocazione dei Rom in altri siti, il Capitolato Speciale prevedeva anche la concessione in uso all’aggiudicatario dell’immobile comunale sito in Torino, via Traves n. 7: si tratta di un prefabbricato e della relativa area pertinenziale da utilizzarsi in regime di autorecupero e/o di autocostruzione;

12) per detto immobile, il progetto prevedeva lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in autorecupero, con modifica degli spazi interni, previo *“studio di fattibilità elaborato dalla nostra compagine per la ristrutturazione in autorecupero dell’immobile e per la qualificazione dei costi legati alla*

concessione, per definire nel dettaglio il carico economico/finanziario sostenibile dall’RTI e il grado di

coinvolgimento dei beneficiari nella partecipazione alle spese”;

13) con determinazione del Direttore del Servizio Centrale Contratti e Appalto – Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi n. 248 del 18/11/2013 (doc. n. 4 del fascicolo di primo grado), il Comune aggiudicava il servizio al costituendo R.T.I. per un importo pari a complessivi €

3.205.295,10 oltre IVA di legge, di cui € 1.974.725,10 oltre IVA per il Lotto 1 ed € 1.230.570,00 oltre IVA per il Lotto 2;

14) in pari data, la consociata A.I.Z.O. stipulava con la A.P.S. – Associazione di Promozione Sociale Consulta degli Immigrati a Torino il contratto di locazione per l'immobile di Torino, C.so Vigevano n. 41, piano primo (secondo f.t.) (doc. n. 5 del fascicolo di primo grado);

15) con determina dirigenziale n. 289 del 04/12/2013 (doc. n. 6 del fascicolo di primo grado), il Comune disponeva la consegna anticipata del servizio al costituendo R.T.I. aggiudicatario, nelle more del perfezionamento degli atti conseguenti ed in pendenza del termine per la stipula del contratto;

16) quindi, con atto pubblico rogito Notaio QUAGLINO di Torino in data 10/12/2013, Rep. n. 152364, Racc. n. 67897 (cfr. doc. n. 1 del fascicolo monitorio), l'appellante e gli altri componenti costituivano l'R.T.I. conferendo all'appellante stessa il ruolo di Capogruppo mandataria con rappresentanza;

17) in data 08/05/2014, il Comune e l'appellante sottoscrivevano il disciplinare di concessione per i locali di proprietà comunale siti in via Traves n. 7 che venivano concessi al R.T.I. aggiudicatario per un periodo di due anni (doc. n. 7 del fascicolo di primo grado);

18) il successivo 22/05/2014, la consociata A.I.Z.O. stipulava con la Consulta per gli Immigrati a Torino un nuovo contratto di locazione per il secondo piano (terzo f.t.) dell'immobile di C.so Vigevano n. 41;

19) quindi, positivamente concluse le verifiche da parte del Comune, con atto pubblico rogito Segretario generale della Città di Torino Rep. n. 1272 del 03/07/2014, le Parti sottoscrivevano il contratto d'appalto per i Lotti nn. 1 e 2 (cfr. doc. n. 2 del fascicolo monitorio);

20) *medio tempore*, l'R.T.I. aggiudicatario aveva dato avvio al servizio;

21) nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appellante informava costantemente il Comune sulle attività svolte ed in corso di svolgimento attraverso:

- rapporti mensili sull'andamento del Progetto, consegnati mensilmente e corredati dai relativi allegati (docc.ti da n. 9 a n. 32 del fascicolo di primo grado);

- riunioni tecniche integrate settimanali tra rappresentanti del R.T.I. e della Città di Torino, dedicate principalmente all'individuazione dei beneficiari e alla sincronizzazione/verifica delle attività e dei programmi del progetto con l'Ufficio Stranieri e Nomadi della Città di Torino, individuato dallo stesso Comune quale referente tecnico per il Progetto (docc.ti n. 33 e 34 del fascicolo di primo grado);

- riunioni periodiche dell'Osservatorio permanente sulle attività per il superamento dei campi ROM e per l'inclusione della popolazione ROM, finalizzate anch'esse a monitorare l'andamento del progetto (doc. n. 35 del fascicolo di primo grado);

- relazioni annuali di cui all'art. 7, comma 2, u.p. del Capitolato Speciale d'Appalto (docc.ti nn. 36, 37 del fascicolo di primo grado);

22) nel corso delle suddette riunioni, le Parti verificavano in contraddittorio tra loro l'andamento del Progetto e l'efficacia delle singole azioni intraprese (accompagnamento all'inserimento sociale, formazione lavorativa, rimpatri volontari, attività di smantellamento dei campi, autorecupero di immobili ed inserimento abitativo etc.), rimodulando concordemente, in molteplici occasioni, le attività

da svolgere ed i relativi *budgets*, in ragione delle situazioni concretamente riscontrate (cfr. la nota comunale prot. n.

15-48031 del 28/09/2015 doc. 68 del fascicolo di primo grado ove si precisa che “*scostamenti di percentuali di incidenza relativi alle altre azioni [escluse quelle per i costi di gestione e la sicurezza] dovrà risultare congruente con quanto convenuto nelle riunioni tecniche di coordinamento sullo stato di avanzamento dei lavori*”);

23) dal dicembre 2013 al maggio 2015. l'appellante inviava regolarmente i rapporti mensili sull'attività svolta, immediatamente dopo la conclusione del periodo di riferimento;

24) soltanto gli ultimi rapporti mensili (relativi al periodo da giugno a novembre 2015) richiedevano un maggior tempo in ragione della necessità di documentare e rendicontare l'attività conclusiva del contratto (terminato a novembre 2015);

25) parimenti, la prima relazione annuale ex art. 7 C.S.A. veniva consegnata al Comune già in data 18/11/2014 (doc. 67 del fascicolo di primo grado), allo scadere del primo anno di contratto;

26) nell'ambito dell'appalto, l'R.T.I. provvedeva all'inserimento delle prime famiglie ROM nell'immobile “Il Dado” di Settimo T.se;

27) a tal fine, sin dal mese di marzo 2014, l'R.T.I. provvedeva a realizzare direttamente in economia alcune opere quali apertura porte, spostamento di tramezzo o di parte di esso senza interventi sugli impianti come risulta dalla comunicazione Mod. SUED 11 del 03/03/2014 (doc. n. 38 del fascicolo di primo grado) e Comunicazione asseverata presentata al Comune in data 04/03/2014 (doc. n. 39 del fascicolo di primo grado), a far eseguire altre lavorazioni finalizzate a rendere abitabile la struttura ed a consentire i primi ingressi (impermeabilizzazione, pavimentazione, disinfestazione), nonché ad acquistare il materiale edile, gli arredi e quant'altro occorrente, come da prospetto dettagliato delle singole voci di spesa rendicontate e relative fatture (docc.ti 40, 41 e 42 del fascicolo di primo grado);

28) quindi, in data 10/11/2014 (cfr. rapporto mensile dicembre 2014), l'R.T.I. dava avvio al cantiere di autorecupero del Dado, finalizzato alla realizzazione di opere sia esterne (ritinteggiatura della facciata, sistemazione del parco giochi dei bambini) che interne (modifica di monolocali in alloggi completi di cucina, con aumento degli spazi per le famiglie in ingresso);

29) per tale attività, come da offerta di gara, l'R.T.I. nominava un capocantiere di lingua romena con esperienza di autorecupero (doc. n. 43 del fascicolo di primo grado) ed incaricava la Ditta MANA Eventi (doc. n. 44 del fascicolo di primo grado) delle attività di coordinamento delle lavorazioni;

30) quest'ultima forniva al cantiere:

- gli attrezzi adeguati alle tipologie di lavori da svolgersi (trapani, martelli demolitori, flessibili, martelli, scalpelli, cazzuole, buioli, pennelli, rulli ecc.);
- i Dispositivi di Prevenzione Infortuni (DPI) per tutte le persone operanti nel cantiere (scarpe, guanti, pantaloni, gilet, occhiali, cuffie ecc.);
- i materiali edili utilizzati (polveri, mattoni, materiale coibentante, viti, chiodi, tasselli, scotch ecc.) e le vernici utilizzate;
- i serramenti;

31) inoltre, la MANA Eventi provvedeva altresì a incaricare soggetti terzi qualificati per:

- trasporto e smaltimento macerie, rifiuti ingombranti o indifferenziati;
- lavori su impianto elettrico;
- lavorazioni su impianto idraulico;
- lavorazioni su tapparelle e persiane
- noleggio attrezzatura per lavorazioni specifiche (trabattello per rifacimento facciata, betoniera ecc.);

32) al termine dei lavori, le opere svolte in autorecupero nel cantiere del Dado erano le seguenti:

- modifica di n. 3 alloggi monocali in bilocali, con interventi d'idraulica base;
- ritinteggiatura di tutti gli 11 alloggi della struttura;
- costruzione di cucine in muratura in n. 6 alloggi;
- rifacimento della soletta del terrazzo con cambio della pavimentazione;
- sostituzione degli infissi degli alloggi al primo piano;
- ripristino della controsoffittatura al piano terra;
- sostituzione di tutte le porte d'ingresso agli alloggi;
- sistemazione dell'alloggio del coabitante ottenuto dall'unione di due unità abitative;

33) la struttura rinnovata veniva inaugurata in data 20/12/2014 alla presenza (tra gli altri) dell'allora vice Sindaco della Città di Torino;

34) a regime, la struttura del Dado accoglieva n. 7 famiglie selezionate attraverso i patti di Emersione d'intesa con le istituzioni pubbliche coinvolte nel progetto;

35) contestualmente, l'R.T.I. predisponendo altre allocazioni abitative per famiglie ROM interessate ai patti di emersione in Pinerolo, nonché in Torino Via Levone e via Monte Rosa: peraltro per tali allocazioni, nessuna famiglia ROM interpellata accettava la destinazione proposta;

36) con riferimento all'immobile di via Traves n. 7, l'R.T.I. procedeva ad opere di manutenzione straordinaria e, per quanto qui rileva, al rifacimento dell'impianto di adduzione dell'acqua calda e fredda di bagni e cucine nonché della rete di scarico delle acque, come risulta da:

- Comunicazione di Inizio Lavori asseverata presentata alla Città di Torino (doc. n. 45 del fascicolo di primo grado);
- relazione del progettista e Direttore dei Lavori (doc. n. 46 del fascicolo di primo grado);
- certificazione di conformità rilasciata dall'Impresa esecutrice (doc. n. 47 del fascicolo di primo grado);
- certificato di fine lavori (doc. n. 48 del fascicolo di primo grado);
- dichiarazione di conformità dell'impianto di scarico (doc. 79 del fascicolo di primo grado);

37) a chiusura del periodo di concessione dell'immobile di via Traves n. 7, il Comune effettuava un sopralluogo per mezzo del Nucleo Valutazione Tecnica delle Concessioni sui Presidi Socio Assistenziali della Città di Torino, volto alla verifica delle condizioni ex art. 7 del Disciplinare di concessione, senza rilevare alcuna criticità (cfr. il Verbale ufficiale prot. 65380/043 del 28/12/2015 doc. 61 del fascicolo di primo grado);

38) quindi, con D.G.C. n. 2015 06715/019 del 9/12/2015 (doc. 78 del fascicolo di primo grado), il Comune concedeva la struttura rimodernata in gestione all'Associazione AIZO;

39) oltre alle attività di autorecupero ed *housing*, l'R.T.I. procedeva ai percorsi di formazione al lavoro ed a quelli per i rimpatri volontari verso la Romania, proseguiti, su richiesta dello stesso Comune ed in accordo con esso, anche successivamente alla scadenza del contratto, onde dar modo ad ulteriori soggetti aventi i requisiti di poter completare il percorso formativo ovvero di poter rientrare nel paese d'origine;

40) per contro, l'appellante non poteva eseguire gli interventi di cui alle sottovoci alla costruzione di "ecobaracche" e "unità abitative in autocostruzione" all'interno dei campi Rom già esistenti, in quanto lo stesso Comune, nelle persone del Vice Sindaco TISI e del Direttore Settore Politiche Sociali Dott.ssa

Monica LO CASCIO, ribadiva, in tutte le sedi pubbliche e tecniche (cfr. il verbale del Consiglio Comunale del 16/04/2015 doc. 76 nonché il verbale della riunione tecnica del 05/11/2014, punto 2, doc. 33 parte I del fascicolo di primo grado), che tutte le parti dell'offerta tecnica che prevedevano interventi strutturali presso le aree non autorizzate (Tazzoli e Germagnano spontaneo) – tra cui le ecobaracche di Tazzoli citate nella specifica sull'offerta economica – non dovessero essere implementate, nel rispetto delle indicazioni della D.C.C. del 09/09/2013 (doc. 77 del fascicolo di primo grado) che, al punto a) dell'articolato, escludeva "qualsiasi ipotesi di realizzazione di un nuovo campo nomadi", ritenendo che tale atto impedisse qualsiasi riqualificazione degli ambienti interni ai campi;

41) stante la situazione, l'appellante procedeva dunque a compensare tali mancate opere con i maggiori costi sostenuti per "Il Dado" e l'immobile di via Traves n. 7, senza alcuna opposizione da parte del Comune nei tavoli tecnici settimanali;

42) per ciascun lotto d'appalto, l'appellante emetteva all'ordine della debitrice fatture mensili da pagarsi entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, ciascuna di importo pari ad 1/12 del prezzo annuale d'appalto, pari ad € 82.280,21 oltre IVA per il Lotto 1 ed € 51.273,75 oltre IVA per il Lotto 2 (cfr. doc.ti da 3 a 27 del fascicolo monitorio), giusto il disposto di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale richiamato nel contratto d'appalto, che prevedeva che: "*La Civica Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dal provvedimento di affidamento. [...]; la Civica Amministrazione liquiderà le fatture corrispondenti ad un dodicesimo del prezzo annuale aggiudicato*";

43) **la somma degli importi fatturati per il lotto 1 corrisponde esattamente al totale degli importi aggiudicati** (cfr. la nota Comune prot. n. 5897 del 21/11/2016 doc. 64 del fascicolo di primo grado che riporta i valori complessivi dei due Lotti aggiudicati all'R.T.I. e l'art. 2 pag. 6 *contracto* doc. 2 della fase monitoria);

44) il Comune provvedeva quindi a liquidare le prime 15 fatture emesse sino al mese di marzo 2015 per il Lotto 1, mentre ometteva di pagare quelle successive emesse nel periodo da aprile 2015 a novembre 2015 compresi ed analiticamente indicate e prodotte nel ricorso per decreto ingiuntivo, il tutto per complessivi € 822.802,10;

45) quanto al Lotto 2, il Comune liquidava le prime 12 fatture, interrompendo i pagamenti a partire dalla fattura n. 3 del 04/01/2015 (doc. n. 13 del fascicolo monitorio), scaduta al 31/03/2015, di importo pari ad € 51.273,71 senza IVA;

46) il Comune avanzava le prime contestazioni soltanto con nota prot. n. 59257 del 23/11/2015 (doc. 65 del fascicolo di primo grado in cui peraltro il Comune riconosce come giustificato, per il lotto 1, l'importo di € 1.309.872,99) e poi con successiva nota prot. n. 35072 del 14/07/2016 (doc. 66 del fascicolo di primo grado);

47) inoltre, il Comune pagava alcune fatture con grave ritardo, ben oltre il termine contrattuale di 60 gg. d.f.f.m. (si rimanda per brevità, al ricorso monitorio ed ai documenti allegati prodotti in primo grado);

48) sulle predette fatture pagate in ritardo nonché sulle fatture insolute, l'appellante provvedeva a calcolare e fatturare periodicamente gli interessi di mora calcolati ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 e dell'art. 2 D. Lgs. 192/2012.

49) Sul presupposto del perdurare dell'inadempimento del Comune, l'appellante si vedeva dunque costretta a richiedere al Tribunale di Torino ingiunzione di pagamento. Il Tribunale di Torino, giusta il decreto ingiuntivo telematico n. 5748/2016, emesso il 6.6.2016, intimava al Comune di Torino il pagamento della somma di € 903.398,19, oltre interessi dalla data della domanda e alle spese della fase monitoria, liquidate in € 5.231,25, oltre accessori di legge.

50) Con atto di citazione notificato in data 18/07/2016, il Comune proponeva opposizione al succitato decreto ingiuntivo telematico, chiedendo al Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare taluni asseriti inadempimenti contrattuali in capo al R.T.I. aggiudicatario e, per l'effetto, annullare/revocare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi di reiezione della domanda principale, revocare comunque il decreto ingiuntivo nella misura dei servizi eventualmente ritenuti

svolti dal r.t.i. opposto, riducendo in termini di giustizia il credito azionato, in ogni caso: accertando e dichiarando l'insussistenza dei presupposti per la maturazione e fatturazione degli interessi moratori e, per l'effetto, annullare/revocare il decreto ingiuntivo *in parte qua*.

51) Si costituiva in giudizio la Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. Impresa Sociale ONLUS, in persona del Presidente legale rappresentante *pro-tempore*, nella sua qualità di Capogruppo mandataria con rappresentanza del R.T.I., costituito con LIBERITUTTI S.C.S. (mandante), STRANAIDEA S.C.S. Impresa Sociale ONLUS (mandante), TERRA DEL FUOCO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (mandante), A.I.Z.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OGGI (mandante), e CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI TORINO (mandante), ciascuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, chiedendo, in via pregiudiziale, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assumendo l'infondatezza dell'opposizione e sostenendo, comunque, non essere la stessa di pronta soluzione; nel merito, chiedeva respingersi le domande ed eccezioni *ex adverso* proposte siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sfornite di prova.

52) Assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e lette le memorie delle Parti, con Ordinanza in data 13/02/2018, il Giudice Istruttore disponeva la prova per testi e, all'esito della fase, con Ordinanza in data 30/11/2018, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni all'1/01/2019.

53) A tale udienza, il G.I., rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per le comparse conclusionali e le memorie di replica.

54) Con la sentenza n. 3754/2019 pubblicata in data 26/07/2019 e non notificata, il Tribunale di Torino, Sezione Imprese, in parziale accoglimento dell'opposizione promossa dal Comune, revocava il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 5748/2016 del 6 giugno 2016, condannava il Comune a pagare

all'appellante la somma di € 273.662,00, oltre agli interessi di mora dal 1° settembre 2016 al saldo, dichiarava compensate le spese processuali del giudizio di opposizione nella misura di due terzi, condannando così il Comune a rimborsare all'appellante il restante terzo delle spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate in € 9.000,00, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A..

Avverso la sentenza interponeva appello la Coop. Animazione nella qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con gli enti sopra indicati, ciascuno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

Resisteva al gravame il Comune di Torino, il quale proponeva, a sua volta, una serie di motivi di appello incidentale.

All'udienza del giorno 11 novembre 2020, sulle conclusioni, precisate come in epigrafe, la causa era assegnata in decisione da questa Corte, la quale concedeva i termini per il deposito di conclusionali e memorie di replica.

B. I motivi di doglianza.

La Corte, a fini evidenti di chiarezza di trattazione, esamina dapprima gli undici motivi dell'appello principale proposti dalla COOPERATIVA appellante principale e, quindi, i quattro dell'appello incidentale formulati dal Comune, parte appellante incidentale.

Lamenta – con il primo mezzo – la COOPERATIVA che erroneamente il primo giudice abbia ritenuto «*fondata la contestazione dell'attore circa la discrepanza tra i costi delle attività affidate all'RTI, come esposti nell'offerta economica dell'RTI (doc. 6 attoreo, pag. 6 7, 8, 9), e quelli poi fatturati dall'RTI stesso*», osservando che «*Il contratto d'appalto prevedeva, per il Lotto 1, un prezzo complessivo di € 1.974.725,10 oltre IVA e, per il Lotto 2, € 1.230.570,00 oltre IVA (cfr. nota Comune prot. n. 5897 del 21/11/2016 doc. 64 di primo grado e l'art. 2 pag. 6 contratto doc. 2 della fase monitoria)*» e tali furono gli importi oggetto di decreto ingiuntivo. Sicché «*il prezzo d'appalto è rimasto invariato, l'appellante non ha richiesto maggiori oneri, avendo soltanto rimodulato, rispetto all'offerta presentata in sede di gara, la “distribuzione” del prefato prezzo d'appalto tra le varie iniziative individuate nell'offerta tecnica per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal contratto*» (così appello).

La tesi è priva di fondamento. Invero, l'art. 2 del Capitolato speciale di appalto costitutivo del bando, dichiara esplicitamente, sul lato del Comune appaltante, che:

«*La spesa complessiva presunta per il periodo 1° novembre 2013 – 31 ottobre 2015 [durata di validità del futuro contratto] ammonta a Euro 3.659.600,00= (IVA esclusa), così suddivisa:*

LOTTO 1 (C.I.G. 5170020378) Euro 2.037.900,00= IVA ESCLUSA

LOTTO 2 (C.I.G. 5170035FD5) Euro 1.243.200,00= IVA ESCLUSA» (doc. cit.).

Ma codesta indicazione, all'evidenza, costituiva solo la premessa per l'impegno di spesa da iscriverne a bilancio, non già il corrispettivo dell'appalto di servizi concretamente poi stipulato. Codesto corrispettivo fu determinato a seguito dell'offerta di parte appellante, che indicava analiticamente i corrispettivi per i vari servizi oggetto di offerta, e costituenti gli addendi del prezzo finale. Ciò emerge *de plano* dalla Offerta suddetta in data 11/10/2013, che indica i prezzi richiesti "azione" per "azione", secondo il barocco linguaggio delle parti da intendersi – in termini giuridici e secondo che appare dal documento – prestazione per prestazione. Dove la somma finale è, appunto solo, la somma degli addendi che precedono, costituenti essi i compensi per ciascuna prestazione pattuita. E su tale offerta si concluse il contratto di affidamento – cioè il vero e proprio contratto di appalto – stipulato fra il Comune lo R.T.I., in relazione al quale parte appellata richiese ulteriormente il dettaglio in modo chiaro e specifico delle voci di costo delle singole prestazioni oggetto di appalto, ulteriormente precisando quali elementi dovessero costituire dette voci (lettera del Comune 24/11/2014). La conclusione è evidente: l'interpretazione complessiva di detti documenti, ex art. 1363 c.c. e secondo buona fede ex art. 1366 c.c. dimostra come il corrispettivo delle prestazioni appaltate fosse quello analiticamente determinato dalle parti, fermo restando il limite massimo di spesa per il Comune pari ad € 1.974.725,10 oltre IVA per il Lotto 1 e, per il Lotto 2, ad € 1.230.570,00 oltre I.V.A. Il che significa, sul piano contrattuale, che all'appaltatore spettano i corrispettivi solo per le prestazioni concretamente pattuite ed adempiute senza contestazioni, non certo l'importo globale-limite fissato per il Comune a fini del suo bilancio, secondo l'interpretazione infondata di parte appellante. Infatti, sul piano argomentativo controfattuale, se fosse vera l'interpretazione proposta da parte appellante ne sarebbe conseguita l'assoluta irrilevanza dei corrispettivi per le singole prestazioni appaltate, che neppure avrebbero dovuto esser indicati e invece furono oggetto di analitica determinazione da parte appellante su inequivoca richiesta di parte appellata.

Da ciò deriva l'infondatezza della censura mossa, a supporto della quale parte appellante deduce ancora la questione della c.d. *rimodulazione*, fondata sull'art. 7, ult. co. del cit. capitolato di bando, secondo il quale: "*l'aggiudicatario deve valutare i risultati e l'impatto dei servizi con eventuale riorientamento degli obiettivi in caso di scostamento e del conseguente riorientamento della gestione. Prima dell'inizio dell'affidamento, l'aggiudicatario deve comunicare in forma scritta al Servizio competente i suddetti strumenti, gli indicatori utilizzati, periodicità e modalità di applicazione*".

Con l'immaginifica espressione di "*rimodulazione*", con cui è tradotto il disorientato "*riorientamento*" contrattuale, nozioni entrambe del tutto atecniche sul piano giuridico, parte appellante intende concretamente lo spostamento di un corrispettivo da una ad un'altra prestazione appaltata, in modo da saturare comunque l'importo globale-limite fissato per il Comune. In tal modo compensando il corrispettivo di una prestazione non adempiuta o irregolarmente adempiuta con quello di altra correttamente adempiuta.

La tesi si palesa chiaramente inammissibile.

Una siffatta operazione, seppure astrattamente ammissibile – e lo sarebbe con vari limiti – in caso di appalto privato, è del tutto esclusa in ipotesi – quale l'attuale – di appalto pubblico, dove la forma scritta *ad substantiam* è elemento costitutivo della validità di qualsiasi pattuizione, originaria o

modificativa che sia. Giova soffermarsi su tal fondamentale principio di diritto, contro il quale confligge sostanzialmente l'intero appello principale. Esso risale al R.D. 1923, n. 2440, fu generalizzato dal combinato disposto dagli artt. 1418 e 1325 n. 4 c.c. nel 1942 ed è ribadito dal D.Lgs. 2016, n. 50 in materia di appalti e concessioni, dove non c'è passaggio procedimentale che non sia connotato da atti scritti. Tale principio è ulteriormente confermato, se ve ne fosse bisogno, – con assoluta costanza – dalla giurisprudenza (cfr. *ex multis*: CASS. CIV., sez. un., 9 agosto 2018, n. 20684; CASS. CIV., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1549; sez. I, 27 ottobre 2017, n. 25631; sez. II, 23 aprile 2014, n. 9219). Da esso consegue che non solo il contratto di appalto pubblico ma altresì qualsiasi modifica di esso debbono esser stipulate in forma scritta a pena di nullità. Al contrario, parte appellante neppure allega che sia mai intervenuta una forma siffatta per le reiterate modifiche che sostiene essersi verificate, limitandosi a dedurre inconcludenti comportamenti unilaterali delle parti e segnatamente dell'appaltatrice. Peraltro mai condivisi neppure in via di fatto dall'appaltante. Le parti, invero, si diffondono ampiamente sull'analisi dei verbali dell'Osservatorio Permanente, delle relazioni dell'appaltatrice, delle determine amministrative, ma si tratta di documenti che o contengono – secondo la tesi di parte appellante – flautate “*rimodulazioni*” del contratto di appalto, e allora si tratta di comportamenti ed atti illegittimi per le ragioni già esposte, ovvero – secondo la tesi di parte appellata – riguardano solo considerazioni di sociologismo soteriologico verso i ROM, ed allora sono del tutto irrilevanti, trattandosi di argomento estraneo all'oggetto della domanda, costituito dall'adempimento del contratto di appalto. Sicché qualsiasi argomentazione in proposito è oziosa e infondata già in tesi.

L'inammissibilità deriva anche da un altro argomento, del tutto autonomo rispetto al precedente: un'operazione del genere – la modifica contrattuale di prestazioni e prezzi – si risolverebbe nell'elusione della disciplina di revisione dei prezzi, prevista del bando suddetto all'art. 12, nonché dagli artt. artt. 89 e 115 del D. Lgs. 2006, n. 163. Infatti, il compenso specifico di una determinata prestazione finirebbe per essere maggiorato a misura del compenso pattuito e non corrisposto per altre prestazioni rimaste inadempite. Sicché non vi può essere alcuno spostamento dei compensi dal Lotto 1 al Lotto 2 o viceversa, quale che sia l'irrilevante (cfr. CASS. CIV., sez. III, 11 novembre 2015, n. 22994; sez. III, 9 maggio 2017, n. 11231) opinione del vicesindaco o di qualche altro funzionario di parte appellata, peraltro del tutto erronea sul piano giuridico.

A quanto precede, si aggiunge un terzo argomento, fondato sul combinato disposto dagli artt. 1256 e 1463 c.c.: se vero è che alcune prestazioni furono inadempite dall'appaltatrice, secondo i suoi assunti, per impossibilità sopravvenuta, ciò comporta puramente e semplicemente la cessazione della causa giuridica dell'appalto *in parte qua*, e determina anche l'impossibilità per l'appaltatore di richiedere il compenso per la prestazione divenuta impossibile. Esattamente il contrario di quanto parte appellante pretende con l'argomentazione considerata: se una prestazione appaltata è divenuta impossibile, il compenso – semplicemente – non è dovuto, e non può esser più o meno melodiosamente “*rimodulato*” a vantaggio dell'appaltatore sotto diversa forma.

Quindi ciascuno dei tre argomenti considerati, quello fondato sul tenore testuale del contratto *de quo*, quello fondato sulla disciplina dell'appalto pubblico e quello basato sui principi generali del contratto è idoneo ad imporre, da solo, il rigetto del primo mezzo.

Si duole parte appellante – e tale profilo integra il contenuto della seconda censura – che la sentenza abbia ritenuto infondata la richiesta dell'appaltatrice di utilizzare parte del budget relativo al Lotto 2 per il Lotto 1, ciò del tutto erroneamente sia sotto il profilo del rifiuto opposto dal Comune sia sotto il profilo della *«non provata ... rimodulabilità del budget previsto dal contratto per ciascun lotto»*.

L'assunto, che sostanzialmente ripropone la doglianza precedente, è semplicemente infondato, già solo secondo la sua prospettazione. In fatto, invero, la circostanza che *“la proposta di riallocazione di parte del budget del Lotto 2 sul Lotto 1 è stata proposta dall'appellante ma condivisa e fatta propria dal Comune che si è attivato per ottenere l'avallo della Prefettura”* (così appello) ma senza ottenerlo (*“il parere negativo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino ha impedito tale eventualità”*, ancora appello), ciò che dimostra che accordo non vi fu. Vi furono inconcludenti attività di parte appellata che – forse – miravano a quell'accordo, ma che non giunsero mai ad alcuna conclusione. L'assunto è non meno infondato in diritto: si tratta di appalto pubblico per il quale la forma scritta è *ad substantiam*, mentre nel caso parte appellante argomenta come se si trattasse di appalto privato, deducendo addirittura una stipulazione per fatti concludenti. Torna poi, di nuovo, la non meno infondata tesi della *“rimodulazione”*, con cui parte appellante disinvoltamente ritiene che un contratto di appalto pubblico possa esser modificato a libito – nel caso – di una parte sola, ciò che sarebbe inammissibile pure per un appalto privato. Quanto precede basta a imporre la reiezione della doglianza.

Deduce ancora parte appellante – ed è il terzo motivo di appello – come erroneamente il primo giudice abbia respinto la domanda relativa alla c.d. struttura IL DADO di SETTIMO TORINESE. Con esso parte appellante lamenta che il primo giudice abbia *“ritenuto vincolante ed assolutamente imm modificabile l'importo di € 50.000,00 oltre IVA indicato dall'appellante nell'offerta economica per la ristrutturazione, messa in sicurezza e gestione del Dado”*, ed in *“conseguenza di siffatta rigida interpretazione dei documenti allegati al contratto d'appalto ha escluso la rimborsabilità dell'importo di € 21.654,29 speso dall'appellante per ulteriori opere eseguite in economia ed € 40.584,32 per i canoni di locazione pretesi dalla Associazione Terra del Fuoco, componente dell'R.T.I. e comodataria dell'immobile di proprietà del Comune di Settimo T.se.”* (così appello).

L'interpretazione data dalla sentenza dei documenti prodotti in causa è vincolata a due principi di diritto: quello dell'immutabilità unilaterale del prezzo di appalto, proprio di qualsiasi contratto del genere, e quello – sul quale si è già insistito – della necessità di una forma scritta del contratto di appalto pubblico. Sicché doveva – come deve – esser rigettata la domanda di parte appellante mirata, ancora una volta e oltretutto, ad eludere la cogente disciplina sulla revisione dei prezzi.

La censura, quindi, dev'essere disattesa, ricordando anche come la sentenza abbia sottolineato che la struttura edilizia suddetta era stata data in comodato gratuito dal Comune di SETTIMO TORINESE ad una delle società del r.t.i., il quale ultimo disinvoltamente pretende ora di ottenere un compenso per un bene per il quale non ha dovuto sostenere alcun costo.

Successivamente – è il quarto mezzo di impugnazione – parte appellante si duole del rigetto delle proprie domande relative alla struttura di accoglienza di PINEROLO, perché, secondo la sentenza, *«I relativi costi indicati (€ 42.115,93 per la prima ed € 1.680,76 per le seconde) vanno esclusi perché nel primo caso non è stata raggiunta la finalità prevista dal contratto di appalto (allocazione di famiglie*

Rom in strutture regolari) e nel secondo caso i costi sono riferiti a periodi anteriori alla stipula dei contratti di locazione (del 15/5/2015 e dell'1/6/2015)» (così sentenza).

Ciò del tutto erroneamente, essendo parte appellante obbligata ad attrezzare la struttura che le famiglie ROM avrebbero dovuto utilizzare su base volontaria secondo il “*Quadro Normativo*” (pag. 9) del capitolato-bando. L’argomentazione dell’appellante conferma la *ratio decidendi* enunciata dal primo giudice, solo che si rileva come il riferimento contrattuale su cui la doglianza si fonda è inesistente e comunque irrilevante. Inesistente, in quanto il c.d. Quadro Normativo enunciato in premessa del capitolato-bando non menziona alcuna volontarietà da parte dei destinatari della sedentarizzazione dei nomadi, che è la finalità socio-politica perseguita dal Comune nel caso di specie. Infondato, in quanto quel Quadro semplicemente enuncia il contesto europeo e comunale entro cui si colloca il contratto di appalto, senza che da esso tragga una qualche conseguenza giuridica, avendo quell’appalto una disciplina contrattuale del tutto autonoma e fondata sul diritto statale italiano. Sicché ogni deduzione tratta da parte appellante è priva di fondamento. Se poi, con quell’argomento, parte appellante intende sostenere che l’adempimento fu impossibile per il fatto del terzo, allora si deve richiamare quanto sopra esposto in tema d’impossibilità sopravvenuta, principi che nuovamente escludono alcun compenso contrattuale all’appaltatrice, la quale, semmai, avrebbe dovuto formulare una diversa domanda mai prospettata.

Quanto agli immobili di PINEROLO, Via Levone e Via Monterosa, la sentenza ha ritenuto non rimborsabili i costi sostenuti dall’appellante in quanto avvenuti prima dell’inserimento nelle abitazioni dei nuclei ROM aderenti al progetto. Ciò che il motivo di appello in esame conferma. La doglianza pertanto deve essere complessivamente disattesa.

Quanto ai rimpatri e borse di lavoro – è il quinto mezzo di impugnazione – la sentenza ha rigettato la domanda del R.T.I. poiché «*si tratta di spese riferite a prestazioni effettuate successivamente alla scadenza del contratto*», così escludendo le somme relative alle prestazioni effettuate per i rimpatri volontari (€ 65.224,00) e le borse lavoro (€ 24.241,86). Secondo la società appellante la prosecuzione delle attività oltre la scadenza contrattuale per i rimpatri volontari assistiti è stata concordata dall’appellante con l’appellato in diverse sedi:

- 1) Rapporto del luglio 2014: l’appellante informava il Comune che la durata di ogni singolo Piano di emersione per i rimpatri volontari era di sei mesi, pertanto tutti i Piani di Emersione per rimpatri volontari stipulati successivamente alla data 4 giugno 2015 si sarebbero necessariamente conclusi dopo la scadenza del termine contrattuale;
- 2) Rapporto del Giugno 2015, seduta del 12 giugno 2015 del Tavolo tecnico presso la Prefettura: lo stesso rappresentante del Comune ipotizzava e avallava il proseguimento delle attività di rimpatrio oltre il termine di scadenza del contratto in esito all’incontro è stato dato mandato da parte del dott. RICCI di proseguire con gli ulteriori 220 beneficiari da Lungo Stura di TORINO: il Direttore del Progetto per l’R.T.I. aveva proposto un’ipotesi di data entro cui concludere il mandato da Capitolato su Lungo Stura, esponendo esserci la possibilità di raggiungere il risultato entro quella data del 15/9/2015;
- 3) nel mese di novembre si ebbero rimpatri per totali 61 (= 12 + 49) famiglie.

È sufficiente rammentare – richiamando i principi di diritto dianzi fissati in tema di forma scritta – che la durata del contratto andava dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2015; che esso non ebbe, come emerge sia dalle confuse difese dell'appellante sia soprattutto dalla eccessiva messe di documenti prodotti, mai alcuna proroga stipulata in forma scritta, sicché ogni dichiarazione o comportamento tenuto dalle parti in proposito è totalmente irrilevante. Ovvero, se si preferisce, nullo per carenza di forma scritta *ad substantiam*, atteso che esso si concretizzerebbe in una modifica del contratto originario di appalto pubblico. Identico argomento vale per le borse lavoro erogate il 5, 15, 20/12/2015, quindi tutte a contratto di appalto già privo di effetti.

Ancora – è la sesta doglianza – parte appellante lamenta la riduzione del compenso richiesto in € 148.952,26 per la ristrutturazione e gestione dell'immobile di via Traves 7 di TORINO e dal primo giudice ridotto a € 80.000, in conformità al prezzo di appalto. Ancora una volta, in ragione dei principi di diritto relativi alla modificazione del contratto in forma scritta sopra richiamati, la censura deve essere rigettata: non si può unilateralmente modificare – ovviamente al rialzo – il prezzo di appalto contrattualmente stabilito, in violazione delle norme dianzi richiamate.

Il settimo motivo di appello si appunta sulla reiezione della domanda di parte appellante relativa all'immobile di Corso Vigevano 41 di TORINO, per l'importo di € 235.578,53, in quanto detto immobile – ha sostenuto il primo giudice – era stato abusivamente utilizzato in quanto privo di licenza abitativa, avendo una destinazione a deposito e non ad uso abitativo. Sostiene parte appellante che l'immobile fu comunque concretamente adibito ad abitazione per le famiglie ROM ivi allocate, sicché il compenso è dovuto per essere stato raggiunto lo scopo contrattuale. In realtà, la censura è inammissibile in quanto generica. La sentenza ha enucleato una precisa *ratio decidendi*: il contratto *in parte qua* è rimasto inadempito in quanto «*non era stata raggiunta la finalità dell'appalto di allocare le famiglie Rom in una struttura edilizia regolare*». Ora, l'argomentazione svolta da parte appellante conferma che effettivamente la struttura edilizia ... non era regolare. Il che vale a confermare la *ratio decidendi* non certo a confutarla, così da mostrarne l'erroneità. Quindi la censura è generica e deve essere respinta.

Nega il primo giudice che siano dovuti dal Comune interessi di mora di cui alle fatture esposte da parte appellante, la quale – è l'ottavo mezzo di gravame – se ne duole. Infatti, la sentenza, relativamente all'art. 11 – “*Rapporti finanziari – Pagamenti e finanziamento*”, co. 1-2-4, del capitolato-bando ha sostenuto la validità della clausola contrattuale, che giova esaminare:

“La Civica Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dal provvedimento di affidamento. Ai sensi e per gli effetti del c. 4 dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro sessanta (60) giorni dalla data dell'esito positivo del controllo di conformità dei servizi prestati; la Civica Amministrazione liquiderà le fatture corrispondenti ad un dodicesimo del prezzo annuale aggiudicato in relazione anch'esso al crono programma e all'effettiva attività realizzata. Qualora l'aggiudicatario sia costituito da un consorzio, la Civica Amministrazione liquiderà le fatture esclusivamente al Consorzio.

La liquidazione avverrà previo accertamento della regolarità dei servizi prestati e del rispetto delle norme che regolano la materia e fatta salva l'attestazione della regolarità della correttezza

contributiva (DURC), oltre che la presentazione di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri retributivi, contributivi e tributari per il mese di riferimento.

.....

I termini di liquidazione sono sospesi:

dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno per esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario della Civica Amministrazione, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità;

.. qualora insorgano contestazioni o pendenze sulla fornitura dei servizi".

Già in primo grado parte appellante sostenne la nullità della clausola ultima trascritta, perché essa "non stabiliva alcun termine entro il quale il Comune dovesse eseguire il predetto controllo di conformità, né in base a quali criteri potesse ritenersi positivamente valutato il servizio reso e dunque esigibile il credito, potendo dunque il Comune – come in effetti è avvenuto – dilatare ad libitum i tempi di verifica e non procedere mai alla liquidazione di quanto dovuto, semplicemente continuando a dichiararsi insoddisfatto della documentazione ricevuta e chiedendone dell'ulteriore", così configurando una condizione meramente sospensiva (atto appello).

La sentenza ha, invece, affermato:

«che tale clausola non è nulla (respingendosi così l'eccezione della parte opposta), dal momento che non è data facoltà all'ente pubblico di procrastinare senza limiti i tempi della verifica (dovendo lo stesso dimostrare di non averla potuta eseguire prima del completamento dei chiarimenti e delle produzioni documentali da parte dell'appaltatore);

che nel presente caso la parte opposta stessa ha riferito di aver inviato documentazione rilevante (prospetti mensili sintetici e di dettaglio per ciascun Lotto) ancora con lettera del 7/3/2016 (doc. 49 dell'opposta e v. pag. 3 della comparsa conclusionale) e che il Comune di Torino ha comunicato l'esito dei controlli e verifiche con la lettera 29/6/2016 (dunque in tempi ragionevoli, poco più di tre mesi dopo, e tenuto conto che, come sopra emerso, effettivamente molte delle contestazioni dell'ente pubblico sono fondate);

che, pertanto, l'obbligo di pagamento da parte del Comune è scattato a partire dal primo settembre 2016 (60 giorni dopo la comunicazione delle verifiche) e che quindi il Comune va condannato a pagare la complessiva somma di €. 273.662,00 (detratti anche gli importi fatturati per interessi), oltre agli interessi moratori a partire dall'1/9/2016». Il che escludeva qualsiasi mora debendi.

La decisione dell'impugnata sentenza dev'essere integrata, essendo corretta soprattutto in fatto, con un argomento giuridicamente dirimente.

Si deve, infatti, rammentare che proprio il timore palesato da parte appellante sulla protrazione a libito dell'appaltante del termine di approvazione non pattuito esplicitamente dal contratto di appalto trova rimedio specifico nel vetusto istituto di cui all'art. 749 c.p.c., che, in combinato disposto dagli artt. 81 disp. att. c.c. e 1286 c.c., consente al giudice di imporre alla parte che debba tenere un dato comportamento o emettere una qualche dichiarazione di un termine per provvedervi. Il che ha due significati: da un lato, quello di una funzione conservativa della clausola contrattuale priva della previsione del termine, così da favorirne la piena validità, e, dall'altro, quello della tutela della parte

che resterebbe esposta alle convenienze di quel soggetto tenuto a quel dato comportamento contrattualmente previsto.

Qualora l'argomentazione che precede possa sia ritenuta insoddisfacente e essere disattesa, allora trova applicazione un altro, non meno dirimente, principio di diritto, quello di cui all'art. 1183, co. 1 c.c., secondo il quale se per una data prestazione le parti non abbiano convenuto un termine, l'adempimento di quella specifica prestazione è dovuto **immediatamente**. Quindi anche prima di quanto abbia ritenuto il giudice di primo grado. È significativo rilevare come la R.T.I. abbia preferito non avvalersi di alcuno dei due istituti dianzi rammentati, così subendo per sua scelta i tempi di adempimento comunali, certamente non connotati da fulmineità.

Ciascuna delle due *rationes decidendi* e, a maggior ragione, entrambe congiuntamente impongono la reiezione della censura di parte appellante.

Con il nono mezzo, parte appellante lamenta un errore di quantificazione quando ha statuito che «*il Comune va condannato a pagare la complessiva somma di € 273.662,00*». Infatti, il primo giudice determinando tal somma ha detratto «*la somma di € 100.381,86, pagata in data 18/7/2016 dal Comune, in riferimento alla fattura n. 3565 del 16/4/2015*», somma comprensiva di I.V.A. mentre il capitale esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo era al netto dell'imposta. Il rilievo è corretto: la sentenza ha operato la sottrazione dal capitale portato dal decreto ingiuntivo delle somme oggetto di specifiche domande ed esposte nelle fatture, così operando fra addendi disomogenei. Conseguentemente la somma capitale posta a carico di parte appellata deve essere rideterminata da questa Corte, in € 291.763,65. In proposito parte appellata dichiara esplicitamente di non opporre alcunché in merito a detto errore di calcolo.

È assorbito e respinto il decimo motivo di appello relativo all'ordinanza istruttoria del 13/2/2018 in ragione della irrilevanza del contenuto dei capi di prova rifiutati dal primo giudice, per la chiara ragione che, seppure quelle circostanze fossero provate com'è nei voti di parte appellante, comunque le precedenti argomentazioni in diritto non ne sarebbero minimamente scalfite, tutto risolvendosi in una prova o su fatti illegittimi o su fatti irrilevanti.

L'undicesimo mezzo, concernente la liquidazione delle spese di lite, sarà esaminato in conclusione della presente sentenza quando si dovrà valutare la soccombenza complessiva.

Viene ora in esame l'appello incidentale proposto dal Comune con quattro motivi.

Il primo concerne nuovamente la struttura IL DADO; parte appellante incidentale si duole del fatto che la sentenza abbia erroneamente ritenuto rimborsabile l'importo di € 43.000,00 indicato nella fattura dell'impresa MANA EVENTI ed € 30.654,54 quali spese relative alle utenze dell'immobile.

In realtà, la *ratio decidendi* della decisione afferma che legittimo fu l'intervento dell'Impresa MANA, richiesto dal R.T.I., in quanto si trattava di modalità di adempimento inclusa nella previsione contrattuale relativa al DADO («*la previsione, sopra riportata, dell'esecuzione di modifiche funzionali e della manutenzione ordinaria attraverso l'autorecupero da parte dei soggetti Rom stessi, **non esclude la possibilità di richiedere l'intervento di una ditta specializzata per il coordinamento dei lavori ed anche quello di imprese specializzate per interventi di straordinaria manutenzione. Pertanto è legittimo il coinvolgimento, da parte del RTI, del capocantiere Nicu Antrop, per la formazione dei***

soggetti Rom, e delle ditte specializzate in impianti elettrici ed impianti idrosanitari (rispettivamente di Rubino Michele e di Negro Luca, v. allegati alla fattura n. 62/2014 dell'impresa Mana Eventi, doc. 44 di parte opposta)); ha ritenuto congruo l'importo di cui alla fattura MANA, indicato in € 43.000,00 in quanto tecnicamente provato («l'importo dei lavori indicato nella fattura dell'impresa Mana Eventi appena indicata (€ 43.000,00 + iva, pari ad € 52.460,00) è compatibile con il predetto costo stimato e corrisponde alla stima effettuata dall'Ing. Rocco Montagnese, tecnico incaricato della redazione del progetto di manutenzione straordinaria e modifiche interne dell'edificio Il Dado, per il quale era stata presentata Comunicazione di Inizio Lavori in data 4.03.2014 e direttore dei lavori stessi (v. doc. 28.2 del Comune, attestazione dell'Ing. Rocco Montagnese: “Avendo diretto i relativi lavori, effettuata la ricognizione dei luoghi, ho constatato l'effettiva realizzazione dei lavori, consuntivandone l'ammontare complessivo, così come riscontrabile dal computo metrico consuntivo da me redatto e allegato per un importo pari ad € 52.253,75... A seguito del sopralluogo effettuato presso la struttura in oggetto, della presa visione dei preventivi delle imprese esecutrici, ritiene congruo l'importo complessivo netto dei lavori indicato nei documenti contabili della ditta Mana Eventi, pari ad € 43.000,00 oltre iva»)), ma ha concluso, in modo dirimente, per la sostanziale irrilevanza della prestazione dell'Impresa MANA in quanto il costo relativo era incluso nel prezzo di appalto pattuito in € 50.000,00 e l'adempimento in punto v'era stato («E la questione inerente al fatto che l'impresa Mana Eventi sia effettivamente intervenuta o meno nel cantiere in esame, o si sia limitata ad effettuare forniture o altro, è scarsamente rilevante ai fini della presenta causa, dal momento che ciò che rileva (ai fini del riconoscimento all'RTI degli importi relativi alla ristrutturazione dell'immobile Il Dado) è che detti lavori siano stati effettivamente eseguiti. La qual cosa emerge sia dalla attestazione dell'ing. Montagnese appena riportata, confermata in sede di escussione testimoniale, sia dalle dichiarazioni dei testi Androp Nicu, Michele Rubino, Massimiliano Ferrua (socio lavoratore della Coop. Valdocco) e Luca Negro»).

Sostiene parte appellante incidentale che in realtà “sussistevano fondati elementi per ritenere che la fattura n. 62/2014 fosse stata emessa [dalla MANA] a fronte di operazioni eseguite, in tutto o in parte, da soggetti diversi dalla ditta stessa”. Ora il Comune non ha interesse alla censura, posto che (a) non contesta l'avvenuto adempimento ritenuto dal primo giudice; (b) non contesta il proprio debito derivante dal prezzo di appalto per i lavori relativi a IL DADO, convenuto appunto in € 50.000,00. Sicché, avendo la sentenza incluso il costo di quella fattura nel prezzo di appalto – pacificamente dovuto – effettivamente è irrilevante discutere dell'intervento MANA, posto che comunque il prezzo di appalto è immodificabile e non contestato. La censura *in parte qua* è destituita di interesse.

Resta da dire dell'addebito a parte appellante incidentale della somma di € 30.654,54 quali spese relative alle utenze dell'immobile, a proposito delle quali la sentenza statuisce: «Sono invece rimborsabili le spese di gestione dell'immobile relative alle utenze per totali € 30.654,54 (doc. 54 di parte opposta) dal momento che, indipendentemente dal numero di nuclei familiari allocati presso l'immobile Il Dado, il RTI ha precisato le spese inerenti a dette utenze – calcolate con riferimento agli inquilini che via via variavano – e che l'attore non ha contestato nello specifico tale rendiconto».

Sostiene il Comune che *“ha dapprima evidenziato l’inammissibilità dei costi dichiarati dal r.t.i. in merito alle utenze de Il Dado per l’impossibilità, in sede di verifica di congruità, di accertarne l’imputabilità e congruità al servizio prestato (pag. 17 atto di citazione in opposizione); quindi, a seguito della produzione in giudizio del doc. 54 da parte dell’opposta, ha evidenziato che detto documento è un mero prospetto redatto dalla parte e non supportato da idonea documentazione probante (pag. 7 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1). Non si comprende quindi perché il Giudice di primo grado abbia ritenuto, da un lato, che il detto prospetto fosse incontestato e, dall’altro lato, che lo stesso fosse sufficiente a provare le pretese di controparte”*. L’assunto è fondato. Invero il primo giudice ha basato il credito vantato dall’appaltatrice sulla sola mancata contestazione del rendiconto da parte dell’appaltante, il che non è, avendo specificamente il Comune contestato tal domanda. Sicché era onere di parte appellante, quale attrice in senso sostanziale, provare, trattandosi dei fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c., (I) che quegli esborsi erano inclusi nella pattuizione contrattuale; (II) che erano stati effettivamente sostenuti, sicché costituivano un debito dell’appaltante. Ma tale prova non è mai stata data, conseguentemente l’importo di € 30.654,54 deve esser detratto dal credito di parte appellante, così rideterminato in € (291.763,65 - 30.654,54 =) 261.109,11.

Con il secondo mezzo parte appellante incidentale deduce – quanto all’Immobile di via Traves 7 di TORINO – che fondata era l’eccezione di inadempimento proposta dal Comune, rigettata invece dal primo giudice sulla base della deposizione del teste Gerardo COZZA, *«che ha confermato il doc. 61 (verbale di sopralluogo del 27.10.2015)»*. In realtà, il verbale reca che *“il Gestore [cioè il R.T.I.] riferisce di aver eseguito ... rifacimento degli impianti idrico sanitario/elettrico/termico per adattarli alla nuova destinazione d’uso”* e che, a tal riguardo, *“il Nucleo constata, per quanto visibile, la realizzazione delle opere dichiarate”*, senza entrare nel merito di interventi strutturali sull’impianto vetusto e della sua efficienza. Il che conferma quanto ritenuto dalla sentenza, se poi il Nucleo non ha ritenuto di effettuare ulteriori approfondimenti ciò significa che non erano necessari ai fini dell’accertamento dell’adempimento e comunque ridonda nella responsabilità dei componenti di esso, ma non vale di certo a contestare l’adempimento della prestazione. La doglianza è infondata in fatto.

Il Comune appellante, con il terzo motivo lamenta l’addebito della somma di € 51.273,71 relativa alla fattura n. 3 del 4.01.2015, avendo il giudice di primo grado ritenuto *«che il Comune non ha specificamente contestato l’esecuzione delle attività descritte dal RTI a pag. 41, 42 della comparsa di costituzione»*. Invece parte appellante incidentale ha subito evidenziato l’ingongruenza dell’avversa pretesa, trattandosi di *“attività che non sono state effettuate nel periodo contrattuale 4.12.2014 – 3.01.2015”* che la fattura n. 3 del 4.01.2015 avrebbe dovuto remunerare (doc. 13 del fascicolo monitorio), con l’ovvia conseguenza che detta fattura non può essere rimborsata, poiché la stessa controparte asserisce di aver svolto tali prestazioni nei mesi da marzo a luglio 2015.

Osserva la Corte che, contrariamente al presupposto fondamentale della censura, le prestazioni di cui alla fattura predetta, si collocano entro il periodo di validità del contratto di appalto. In proposito è sufficiente richiamare l’intestazione stessa del capitolato-bando: *“CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PER LA GESTIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ROM - PERIODO: NOVEMBRE 2013 – OTTOBRE 2015”*, circostanza confermata dalla stessa parte

appellante incidentale in sede di opposizione (“*per una durata biennale: dall’1/11/2013 al 31/10/2015*”, cfr. sentenza appellata p. 3) per dover concludere che quelle prestazioni si collocano **entro** il periodo di validità del contratto. Mentre, rispetto ad esse, la data di fatturazione costituisce un dato di fatto meramente estrinseco, contabile ed irrilevante. Sicché la censura deve esser disattesa.

Con il quarto mezzo, parte appellante incidentale contesta la reiezione delle proprie istanze istruttorie. Il mezzo deve esser disatteso per le identiche ragioni già esposte in relazione al decimo motivo di appello principale.

Concludendo in via generale, la Corte, ogni diversa argomentazione e doglianza assorbite e respinte; in parziale riforma dell’appellata sentenza; in accoglimento parziale delle impugnazioni vicendevolmente proposte da parte appellante e da parte appellante incidentale, ridetermina il debito di parte appellata in favore di parte appellante nella complessiva somma capitale di € 261.109,11; conferma nel resto l’appellata sentenza.

Resta da dire della soccombenza, così considerando anche l’undicesimo motivo di appello principale. Pare evidente come l’appello si sia concretato nella rideterminazione di un maggior credito di parte appellante bilanciato da una simmetrica detrazione di un debito ritenuto in primo grado, in pregiudizio del Comune. Con un valore delle due poste contabili pressoché eguale, tanto che l’importo finale del credito del R.T.I. è ridotto di soli € 11.500,00 circa rispetto alla quantificazione di primo grado. Ma poiché in tal misura è riformata l’appellata sentenza, deve la Corte rivalutare la soccombenza complessiva, che è indubbiamente a carico del Comune debitore, previa compensazione delle spese dei due gradi nella misura dei 2/3. Pertanto per il primo grado si conferma la liquidazione di cui alla sentenza del Tribunale di TORINO.

Per il secondo grado, tenuto conto dei parametri disciplinati dal D.M. 55/2014, rubricato “determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, aggiornati al D.M. 8.3.2017, n. 37¹ si liquidano € 5.085,00 per esposti (€ 5.058,00 per CU ed € 27,00 per marca); € 5.434,00 per studio, € 3.159,00 per la fase introduttiva, € 9.035,00 per la fase decisionale, e così € 17.628,00 per compensi, di cui, previa riduzione della quota compensata di 2/3 dell’intero, € 5.876,00 a carico di parte appellata, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15% e alle successive spese occorrenti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di TORINO

Sezione Quinta Civile

-Sezione specializzata in materia di imprese-

in parziale riforma dell’appellata sentenza;

in accoglimento parziale delle impugnazioni vicendevolmente proposte da parte appellante e da parte appellante incidentale;

rigettata ogni diversa argomentazione e doglianza;

ridetermina

¹ E quindi allo scaglione che va da € 520.000,01 a € 1.000.000,00.

il debito di parte appellata in favore di parte appellante nella complessiva somma capitale di € 261.109,11;

conferma

nel resto l'appellata sentenza;

dichiara

compensate fra le parti le spese di lite nella misura dei 2/3, e per l'effetto

condanna

parte appellata a rifondere a parte appellante le spese del grado liquidate, già operata la compensazione, in € 5.876,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15% e alle successive spese occorrente, e, a titolo di rifusione degli esposti, in € 5.085,00.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021.

Il Presidente

Dott. Emanuela Germano Cortese

Il Consigliere relatore

Dott. Maurizio Alzetta